

## **Il diritto e il dovere del consiglio di amministrazione della SA all'informazione – 1a parte**

Il legislatore, la dottrina e la giurisprudenza discutono e rielaborano regolarmente gli equilibri tra i vari organi che compongono la società anonima svizzera (SA), ovvero l'assemblea generale degli azionisti, il consiglio di amministrazione (CdA), il management e l'ufficio di revisione, modificando i rispettivi diritti e doveri e quindi anche la loro responsabilità. In questo contesto, il diritto e il dovere del CdA all'informazione e la responsabilità che ne consegue rivestono un'importanza particolare.

I membri del CdA (o amministratori) hanno una serie di diritti d'informazione, che permettono loro di ottenere raggugli e di consultare i documenti della SA. Di base, ogni amministratore ha il diritto di ottenere raggugli concernenti tutti gli affari della SA. Questo comporta che durante le riunioni del CdA ogni amministratore, come tutte le altre persone incaricate della gestione della SA, ossia anche i direttori (il management), sono obbligati a fornire informazioni al CdA; spontaneamente dove lo considerano o è evidentemente necessario o su richiesta specifica del presidente del CdA (il Presidente) o degli altri amministratori. Al di fuori dalle riunioni del CdA, ogni amministratore può esigere dalle persone incaricate della gestione della SA che lo raggugliano sull'andamento degli affari in generale e, previa autorizzazione del Presidente, su specifici affari. Nella misura necessaria per svolgere le proprie funzioni, ogni amministratore può chiedere al Presidente che gli siano prodotti i libri e i documenti aziendali della SA. Se il Presidente respinge la domanda di un amministratore che vuole ottenere raggugli, sentire altri amministratori o direttori o consultare documenti, l'amministratore può chiedere al CdA di pronunciarsi nel merito. Il CdA può ampliare tali diritti degli amministratori con relative decisioni e eventuali regolamenti.

Laddove, come di norma succede, il CdA attribuisce la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la supervisione in merito a determinati affari a singoli amministratori o a comitati composti da più amministratori, esso deve provvedere a un'adeguata informazione di tutti gli amministratori, ovvero anche quelli non direttamente coinvolti. Tali informazioni possono essere date a voce durante le assemblee del CdA oppure per iscritto.

Come è risaputo, lo statuto può autorizzare il CdA a delegare integralmente o in parte la gestione dell'azienda a singoli amministratori o a terzi (il management), sulla base di un cosiddetto regolamento d'organizzazione. Tale regolamento deve disciplinare in particolare l'obbligo di informazione dell'intero CdA e degli azionisti e le modalità di trasmissione dell'informazione. Per legge, qualora gli azionisti o i creditori della SA che hanno un interesse degno di protezione pongano una domanda giustificata, il CdA è obbligato a informarli per iscritto sull'organizzazione dell'azienda.

Dall'obbligo generale degli amministratori di diligenza e di fedeltà a favore della SA e dalle regole secondo le quali il CdA deve prendere le proprie decisioni - durante una riunione del CdA, una conferenza telefonica o una conferenza video, con relativa discussione sul punto specifico, oppure per iscritto, purché la discussione orale sia già avvenuta prima oppure non venga richiesta da

un singolo amministratore – la dottrina e la giurisprudenza hanno derivato un obbligo degli amministratori a partecipare alle riunioni del CdA e alle sue discussioni, quando non hanno una giustificazione.

La dottrina e la giurisprudenza hanno altresì previsto l'obbligo di ogni singolo amministratore a preparare adeguatamente le riunioni e le decisioni del CdA. Ciò comporta, tra l'altro, che deve informarsi in modo tempestivo e omnicomprensivo. Ha l'obbligo di leggere e esaminare, prima delle riunioni, attentamente tutte le informazioni messegli a disposizione da singoli membri del CdA, dai comitati del CdA, dal management oppure da terzi. In linea di massima l'amministratore può fidarsi delle informazioni che gli vengono forniti dall'interno e dall'esterno dell'azienda, fintanto che non ha motivo di dubitarne. Non gli è, però, permesso di accogliere tutte le informazioni passivamente, anche perché le informazioni sono più o meno precise e dettagliate e sono "filtrate" a seconda dell'affare specifico, ma anche della personalità di chi le prepara. Ogni singolo amministratore è dunque tenuto a vagliare in maniera critica tutte le informazioni ricevute, per poter prendere una decisione adeguata in merito al punto all'ordine del giorno. Qualora si rendesse conto di irregolarità o un deficit di informazioni, ha il dovere di richiederne e controllarne la correzione e il completamento. In altre parole, gli amministratori devono attivarsi affinché ottengano tutte le informazioni necessarie e rilevanti per ottemperare al loro ruolo.

*calderan@altenburger.ch*